

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



28220/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Delibazione  
sentenza  
ecclesiastica.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 2804/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 28220

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Rep. /
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Ud. 12/11/2013
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso 2804-2010 proposto da:

FM (c.f. ....),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO  
62, presso l'avvocato GRISANTI FRANCESCO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato JACCHIA  
GIORDANO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2013

contro

1705

MC (c.f. ....),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

h

CORRIDONI 14, presso l'avvocato PAOLETTI MARCO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato MESCOLI PAOLA,  
giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1182/2009 della CORTE  
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato M.P. FERRARI,  
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato M.  
PAOLETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 17/7/2009-6/10/2009, ha dichiarato l'efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano del 7/12/2005, di nullità del matrimonio concordatario celebrato il 29/6/96 in Salsomaggiore Terme da MC FM, trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Salsomaggiore nel 1996, parte II, serie (...), ed ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni e trascrizioni di legge. La Corte del merito, premesso che la declaratoria di nullità è stata resa per "simulazione totale da parte della convenuta" e quindi per divergenza assoluta tra volontà e dichiarazione, ha rilevato che dalla sentenza ecclesiastica emergeva dalle prove svolte che la FM aveva più volte manifestato di non credere nel matrimonio, e tale riserva mentale era nota al MC prima del matrimonio, da cui la non contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia ecclesiastica, in quanto resta salvo il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole ex art.8 ,2° comma lett.c) dell'Accordo di modifica del Concordato e dell'art.64 lett.g) della l.218/1995. Ricorre avverso detta pronuncia la FM, con ricorso basato su due motivi. Si difende con controricorso il MC.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.8, 2° comma dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato Lateranense del 1929 e dell'art.64 lett.g) della 1.218/95, atteso che il Tribunale ecclesiastico ha accertato che la parte accettava il matrimonio civile e che quindi non ha simulato il consenso agli effetti civili del matrimonio, ma solamente la propria fede cattolica; la nullità è stata dichiarata solo per l'avvenuta simulazione della fede cattolica, mentre la parte voleva sicuramente sposarsi agli effetti civili.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, per non avere la Corte d'appello verificato se l'effettiva fattispecie trovasse corrispondenza nell'ordinamento dello Stato; la simulazione totale è diversa dalla fattispecie di cui all'art.123 c.c. e vi è un salto logico nella sentenza ecclesiastica, e di riflesso nella sentenza impugnata, nel desumere dal fatto che la FM non voleva sposarsi in chiesa che la stessa non volesse sposarsi affatto.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è contraria all'ordine pubblico, perché nella sostanza si dichiara la nullità del matrimonio sul piano civilistico solo perché una parte è atea, e la Corte del merito non ha motivato perché dovesse ritenersi simulato il matrimonio per l'atteggiamento di non credenza, mentre tale convincimento

rientra nella libertà religiosa della parte, costituzionalmente garantita.

2.1.- I due motivi, strettamente connessi, possono essere valutati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.

E' opportuno premettere che, come affermato nella pronuncia 6308/2000 (conformi, 11137/03 e 17535/03), la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei *bona matrimonii*, cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole; se pure è vero che il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, è tuttavia altrettanto vero che la relativa indagine deve essere condotta con

esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l'espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese in sede ecclesiastica) ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase deliberatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Ciò posto, si deve rilevare che la ricorrente col primo motivo prospetta una interpretazione diversa della sentenza ecclesiastica rispetto a quanto correttamente inteso dalla Corte d'appello, ed opera un' illegittima compenetrazione tra i principi dell'ordinamento canonico e quello statale, quasi a volere mettere nel nulla il fatto che si è trattato di matrimonio concordatario, soggetto ai principi di diritto canonico, da cui la valutazione, da parte del Tribunale Ecclesiastico, sulla validità del vincolo alla stregua di quell'ordinamento; né detto Tribunale avrebbe in ogni caso potuto valutare la fattispecie ponendosi nell'ottica del matrimonio civile.

E la Corte d'appello ha correttamente operato la valutazione alla stessa spettante, condotta sulla base di quanto risultante dalla sentenza ecclesiastica, in relazione al profilo della non contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia oggetto di delibazione, e quindi nella specie, riscontrando, sempre sulla base di quanto evidenziato nella pronuncia delibanda, con particolare riferimento alle prove acquisite, che il MC era ben

consapevole della riserva mentale della FM in relazione all'istituzione del matrimonio.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate per compenso in euro 2000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

*Mil caso si riferisce su tutte le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.*  
Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2013

Il Consigliere est.

*R.M. D'Ubaldo*



Il Presidente

*Fabiella Bevilacqua*

Il Procuratore Generale  
Ufficio CASAZIONE

*Antonio Casarone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 18 DIC. 2013

Il Procuratore Generale  
Ufficio CASAZIONE

*Antonio Casarone*

CASSAZIONE.net